

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **M18 DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 21 dicembre 1976

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne

(79/542/CEE) ◀

(GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione 79/560/CEE della Commissione del 4 maggio 1979	L 147	49	15.6.1979
► M2 Decisione 84/134/CEE della Commissione del 2 marzo 1984	L 70	18	13.3.1984
► M3 Decisione 85/473/CEE della Commissione del 2 ottobre 1985	L 278	35	18.10.1985
► M4 Decisione 85/488/CEE della Commissione del 17 ottobre 1985	L 293	17	5.11.1985
► M5 Decisione 85/575/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985	L 372	28	31.12.1985
► M6 Decisione 86/425/CEE della Commissione del 29 luglio 1986	L 243	34	28.8.1986
► M7 Decisione 89/8/CEE della Commissione del 14 dicembre 1988	L 7	27	10.1.1989
► M8 Decisione 90/390/CEE della Commissione del 16 luglio 1990	L 193	36	25.7.1990
► M9 Decisione 90/485/CEE della Commissione del 27 settembre 1990	L 267	46	29.9.1990
► M10 Decisione 91/361/CEE della Commissione del 14 giugno 1991	L 195	43	18.7.1991
► M11 Decisione 92/14/CEE della Commissione del 17 dicembre 1991	L 8	12	14.1.1992
► M12 Decisione 92/160/CEE della Commissione del 5 marzo 1992	L 71	27	18.3.1992
► M13 modificata dalla decisione 92/161/CEE della Commissione del 9 marzo 1992	L 71	29	18.3.1992
► M14 Decisione 92/162/CEE della Commissione del 9 marzo 1992	L 71	30	18.3.1992
► M15 Decisione 92/245/CEE della Commissione del 14 aprile 1992	L 124	42	9.5.1992
► M16 Decisione 92/376/CEE della Commissione del 2 luglio 1992	L 197	70	16.7.1992
► M17 Decisione 93/99/CEE della Commissione del 22 dicembre 1992	L 40	17	17.2.1993
► M18 Decisione 93/100/CEE della Commissione del 19 gennaio 1993	L 40	23	17.2.1993
► M19 Decisione 93/237/CEE della Commissione del 6 aprile 1993	L 108	129	1.5.1993
► M20 Decisione 93/344/CEE della Commissione del 17 maggio 1993	L 138	11	9.6.1993

▼B
▼M18

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne

(79/542/CEE)

▼B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 77/98/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi, o parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche;

considerando che per decidere, tanto per gli animali quanto per le carni fresche, se un paese, o una parte di paese, può figurare sull'elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva;

considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell'elenco allegato alla presente decisione, che sono fornitori tradizionali degli Stati membri, rispondano a tali criteri;

considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportarvi secondo la procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE; che potrà risultare necessario, segnatamente in base ad informazioni complementari, limitare o estendere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche; che potrà inoltre essere necessario precisare, in taluni casi, per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche, le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni;

considerando che, se l'elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, previsto dalla direttiva 72/462/CEE, dovranno essere adottate altre misure, in particolare di igiene e di polizia sanitaria, per definire tale regime; che è quindi necessario permettere l'applicazione coordinata dell'insieme di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatta salva la direttiva 72/462/CEE, in particolare le misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 29, nonché con riserva delle modifiche o aggiunte che, secondo la procedura prevista dall'articolo 30, potranno essere apportate all'elenco allegato alla presente decisione, in particolare allo scopo di estendere o restringere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche, oppure allo scopo di precisare, per quanto riguarda sia gli

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

▼B

animali sia le carni fresche, le parti di paesi dalle quali le importazioni saranno autorizzate, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali e di carni fresche in conformità delle indicazioni dell'elenco suddetto.

▼M10

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri importano taluni prodotti a base di carne di tutte le specie domestiche in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato.

Gli Stati membri importano i prodotti trasformati a base di carne, che siano stati ottenuti da carni — provenienti da taluni paesi terzi o parti di paesi terzi — la cui importazione non sia autorizzata ai sensi del paragrafo 1, purché essi siano stati sottoposti a un trattamento speciale come previsto in allegato.

▼M20

3. a) Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi figuranti nella parte 1 dell'allegato l'importazione nella Comunità di equidi, l'ammissione temporanea nella Comunità di cavalli registrati e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati temporaneamente esportati in paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella parte 1 dell'allegato.

b) Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi figuranti nella parte 2 dell'allegato l'importazione nella Comunità di cavalli registrati, l'ammissione temporanea nella Comunità di cavalli registrati e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati temporaneamente esportati in paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nella parte 2 dell'allegato.

▼M11

c) Fatto salvo l'articolo 19 della direttiva 90/426/CEE e fino a quando saranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della stessa direttiva, gli Stati membri non importano equidi provenienti dai seguenti paesi:

▼M12

▼M11

— Marocco

▼M12

▼M11

— Sudafrica

▼M12

▼M18

4. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali vivi, in particolare di equidi destinati alla macellazione nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne solamente dai paesi terzo o dalle parti di paesi terzi che figurano sull'elenco contenuto nella parte 1 dell'allegato e in conformità alle disposizioni concernenti le garanzie relative ai residui.

▼B*Articolo 2*

L'elenco di cui all'allegato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, contemporaneamente alle modifiche o aggiunte previste all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente decisione entro due anni dalla pubblicazione prevista all'articolo 2, e ne informano immediatamente la Commissione.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

PARTE I

ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei						Carni fresche			Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO
		Domestici			Selvatici			Selvatici			Animali vivi				Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	B	O/C	S					
AL	Albania	0	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0		(7)	0	AL
AR	Argentina	X	X	0	X	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X			XR	AR
AT	Austria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			XR	AT
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			XR	AU
BG	Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)		XR	BG
BR	Brasile	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	(1)(2)	(5)	XR(6)	BR
BW	Botswana	X	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	(1)(2)		XR	BW
BY	Belarus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)		0	BY
BZ	Belize	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	(1)		0	BZ
CA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)		0	CA
CH	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			XR(8)(9)	CH
CL	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			XR	CL
CN	Cile	X	X	0	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	(1)		XR	CN
CO	Cina (Repubblica popolare)	0	0	X	X	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	(1)		0	CO
CR	Colombia	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0			0	CR
CS	Costa Rica	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0			0	CS
CU	Cecoslovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)		XR	CU
CY	Cuba	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0			0	CY
DZ	Cipro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0	DZ
EE	Algeria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	EE
	Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)		0	

▼ M19

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO
		Domestici				Selvatici		B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
		B	O/C	S	E	A	E									
ET	Etiopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	ET	
FI	Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		XR	FI	
GL	Groenlandia	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(¹)	XR	GL	
GT	Guatemala	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	GT	
HK	Hong Kong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	HK	
HN	Honduras	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	HN	
HR	Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	XR (¹)	HR	
HU	Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		XR	HU	
IL	Israele	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	(³)	0	IL	
IN	India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	IN	
IS	Islanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		XR	IS	
KE	Kenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	KE	
LI	Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(⁶)	LI	
LV	Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	0	LV	
MA	Marocco	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	MA	
MG	Madagascar	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	XR	MG	
MT	Malta	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	(³)	XR	MT	
MU	Maurizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	MU	
MX	Messico	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	XR	MX	
NA	Namibia	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	(¹)	XR	NA	
NI	Nicaragua	X	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	(³)	0	NI	
NO	Norvegia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		XR	NO	
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		XR	NZ	
PA	Panama	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	0	PA	
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	XR	PL	
PY	Paraguay	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	(³)	XR	PY	

▼ M19

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei						Carni fresche			Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO
		Domestici			Selvatici			A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui		
		B	O/C	S	E														
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)	(2)		XR	RO	
RU	Russia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)(2)	(2)	(5)	(4)	RU	
SE	Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	SE	
SG	Singapore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				O	SG	
SI	Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)	(2)		XR (1)	SI	
SV	El Salvador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				O	SV	
SZ	Swaziland	X	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	(1)(2)	(2)		XR	SZ	
TH	Tailandia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				O	TH	
TN	Tunisia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	(3)(4)	(4)		O	TN	
TR	Turchia	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O				O	TR	
UA	Ucraina	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X			(4)	(4)	UA	
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR (6)	US	
UY	Uruguay	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O	X				XR	UY	
YU	Repubbliche iugoslave	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)	(2)		XR	YU	
ZA	Sudafrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)(2)	(2)	(6)	XR	ZA	
ZW	Zimbabwe	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				XR	ZW	

Osservazioni particolari

(1) Escluse le carni di cinghiale.

(2) Escluse le carni con osso e le frattaglie di artiodattili selvatici.

(3) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore F_{60} uguale o superiore a 3.

(4) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80 °C.

(5) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE della Commissione relativa alla regionalizzazione.

(6) Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo paese.

(7) Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione immediata, in provenienza da questo paese a destinazione diretta dal loro territorio, fino al 1° luglio 1993.

B: Bovini (compresi bufali)

O/C: Ovini/capri

S: Suini

A: Artiodattili

E: Equini

X: Autorizzati in linea di massima

O: Non autorizzati

▼ **M19***Note complementari*

XR: La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogenica androgenica o gestagena, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica, negli animali vivi e nelle carni fresche.

Gli equidi, diversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.

- (^a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte.
- (^b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli da ingrasso di meno di 15 giorni.
- (^c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni:
 - i) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure
 - ii) — che rispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e
 - che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione, presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche, i cui nominativi siano stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri.
- (^d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l'importazione.
- (^e) Le carni fresche e i prodotti a base di carne devono essere sbarcati sul territorio della Comunità al più tardi il 31 luglio 1993.
- (^f) Piano approvato provvisoriamente fino al 30 giugno 1993.

▼ M19

PARTE 2
COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

Paese codice ISO	Paese	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	x	
BB	Barbados	x	
BH	Bahreïn	x	
BM	Bermuda	x	
BO	Bolivia	x	
CO	Colombia	x	(¹)
CR	Costa Rica	x	(¹)
CU	Cuba	x	
EC	Ecuador	x	(¹)
EG	Egitto	x	(¹)
HK	Hong Kong	x	
JM	Giamaica	x	
JO	Giordania	x	
JP	Giappone	x	
KW	Kuwait	x	
LY	Libia	x	
OM	Oman	x	
PE	Perù	x	(¹)
▼ <u>M20</u>	QA	Qatar	x
▼ <u>M19</u>	TR	Turchia	x
	VE	Venezuela	x

x = Autorizzati in linea di massima.

(¹) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.